

VERBALE DI ACCORDO

In materia di tassazione agevolata al 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività

Addì 2 marzo 2011 si sono incontrati in Roma:

Stroili Oro Spa con sede legale ed amministrativa in Amaro (UD) Viale Valli di Carnia, 5
cod. fisc. 01942870302, rappresentata dal Direttore del Personale Sig. Sergio Cressati,
assistito dal Responsabile Human Resources Sig. Mauro Pecini,

e le Segreterie Nazionali

Filcams CGIL, rappresentata dalla Sig.ra Daria Banchieri;

Fisascat CISL, rappresentata dal Sig. Dario Campeotto;

Uiltucs UIL, rappresentata dalla Sig.ra Ivana Veronese;

PREMESSO CHE


Con riferimento a quanto previsto dalle disposizioni normative in materia di applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, ed in particolare dall'art. 5 d.l. 185/2008, dal combinato disposto dell'art. 53, comma 1 del d.l. 78/2010 e dell'art. 1, comma 47 della l. 220/2010 nonché alla luce dei chiarimenti forniti dalla Agenzia delle Entrate con circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011,

LE PARTI CONCORDANO CHE

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo, e si intendono qui integralmente trascritte;

Le parti recepiscono quanto indicato nelle succitate normative e considerano, pertanto, incrementi di produttività ed efficienza organizzativa quanto in via esplicativa, ma non esclusiva, i seguenti istituti economici:

- lavoro straordinario che, ferme restando le disposizioni di legge e di contratto in materia, deve essere autorizzato dall'Azienda ed utilizzato per motivi eccezionali legati



ad incrementi di produttività, efficienza organizzativa e comunque per il miglioramento della competitività aziendale;


- nel caso di lavoro a tempo parziale, al lavoro supplementare reso nei limiti dell'orario a tempo pieno;
- compensi per clausole elastiche e flessibili;
- lavoro a turni e ogni altra forma di flessibilità di regime di orario finalizzata al miglioramento dell'efficienza organizzativa;
- maggiorazione per lavoro domenicale o festivo;
- lavoro notturno;
- premi variabili di rendimento e di produttività, nonché ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare la produttività aziendale, la qualità la competitività, la redditività, l'innovazione e l'efficienza organizzativa;
- Rol residui o permessi non fruiti entro i limiti previsti dalla contrattazione collettiva;

SULLA BASE DI QUANTO SOPRA CONCORDATO

Le parti si danno reciprocamente atto che con il presente accordo hanno voluto formalizzare intese già raggiunte circa l'adozione, a decorrere dal 1 gennaio 2011, di un modello di organizzazione del lavoro diretto al perseguimento degli obiettivi di efficienza e competitività aziendale.

Con riferimento agli strumenti concretamente applicati, l'Azienda, in attuazione delle disposizioni normative richiamate in premessa, applicherà, con efficacia dal 1 gennaio 2011, il regime di imposta sostitutiva del 10% a tutto il personale dipendente e con contratto di somministrazione, in possesso dei requisiti reddituali richiesti dalla normativa vigente.


p. Stroili Oro S.p.a.



p. Filcams CGIL



p. Fisascat CISL



P. UilTucs UIL

